



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale ex art. 51 L.R. 15/2015

Registro Staff Segreteria Generale n. 30 /2021 Deliberazione n. 25 /2020

OGGETTO: Adozione del documento di definizione della "Politica per la protezione dei dati personali"

L'anno 2021, il giorno DICIASSETTE del mese di MARZO alle ore 12.55 in Ragusa, presso il Palazzo del Libero Consorzio Comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Piazza, nominato con Decreto del Presidenza della Regione Siciliana n.517/GAB dell'1/02/2021, ed assunti i poteri e le funzioni della Giunta, assistito dal Segretario Generale Dott Alberto D'Arrigo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Staff Segreteria Generale

Il Segretario Generale

Premesso che

- il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, più comunemente chiamato G.D.P.R.(General Data Protection Regulation), stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alle norme relative alla libera circolazione dei dati;
- detto regolamento prevede il principio di "accountability" (obbligo di responsabilizzazione) che impone al titolare del trattamento di mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'organizzazione dell'Ente e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento;
- il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, nell'ambito delle proprie attività, raccoglie e tratta dati personali per le proprie finalità istituzionali e per le proprie esigenze organizzative, agendo in qualità di "titolare del trattamento".

Considerato che l'obiettivo di fondo del GDPR è la sicurezza del trattamento dei dati personali, programmando e pianificando gli interventi affinché i dati personali siano:

Registro di Settore n. 30.../2021

Deliberazione n. 25.....

17 MAR 2021

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatto salvo l'adeguamento di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente GDPR a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione

Considerato che:

- occorre adempiere alle prescrizioni dell'art 24 del su indicato Regolamento stabilendo la politica perseguita dal titolare per la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche di cui tratta tali dati, con riguardo alla protezione degli stessi in tutte le attività di trattamento effettuate, decidendo di trattare i dati personali in conformità con i requisiti legali applicabili in base alla normativa *pro tempore* vigente in materia di protezione dei dati personali – ovvero sia, secondo le disposizioni dettate dal citato Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”* nonché dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

- in base alle normative sopra citate, il titolare del trattamento è chiamato a determinare le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali: pertanto, al fine di far fronte alle responsabilità in capo allo stesso nella gestione delle attività di trattamento effettuate – ivi incluse quelle affidate a soggetti terzi per suo conto – il titolare del trattamento si impegna al rispetto di tutto quanto stabilito dalla normativa di cui sopra, e di quanto riportato al documento *“Politica per la protezione dei dati personali”*, che alla presente si allega costituendone parte integrante

Considerato ulteriormente che:

- il detto documento illustra la politica che si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi; non si applica, invece, al trattamento di tutte le informazioni che non riguardano una persona fisica identificata o identificabile, ovvero che non consentono in alcun modo l'identificazione – direttamente o indirettamente – della stessa. Inoltre, la politica si applica all'organizzazione del Titolare – ivi inclusi tutti i soggetti esterni ed interni alla stessa, che possano raccogliere, accedere o trattare in qualsiasi modo i dati personali per suo conto – ed inoltre trova applicazione per quanto concerne tutti gli strumenti (*“asset”*) organizzativi adoperati dal titolare per effettuare le attività di trattamento di dati personali;

- detto documento ha ad oggetto tutte le attività di trattamento effettuate dal titolare del trattamento del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e dai soggetti dallo stesso individuati allo scopo, pertanto è responsabilità di tutti i soggetti di cui sopra conoscere ed applicare la presente politica, nonché garantire un'adeguata conformità con la stessa;
- le attività di trattamento effettuate dal titolare, al fine di mantenere costantemente l'aderenza alla normativa vigente, necessitano di verifiche periodiche atte a valutare e riesaminare le misure tecniche ed organizzative adottate – al fine di verificarne, con frequenza almeno annuale, l'efficacia e la corretta applicazione. La politica sulla protezione dei dati, di cui in questione, viene considerata parte integrante della documentazione soggetta a tali controlli periodici;
- il titolare del trattamento – di concerto con il responsabile della protezione dei dati – effettua periodicamente attività di *audit*, mediante appositi strumenti di valutazione dell'aderenza alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, e del rischio *cyber*: tali controlli, infatti, consentono altresì di valutare, trattare e ridurre i rischi informatici e di sicurezza cibernetica – puntando inoltre ad individuare ed eliminare eventuali trattamenti che risultino potenzialmente lesivi dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla approvazione del documento in questione che non è meramente formale, ma realizza un sistema organizzativo caratterizzato da un'attenzione multidisciplinare alle specificità della struttura e della tipologia di trattamento, sia dal punto di vista della sicurezza informatica ed in conformità agli obblighi legali, sia in considerazione del modello di archiviazione e gestione dei dati trattati, consentendo che la strategia si sviluppi e si modifichi in modo da mettere via via a punto degli strumenti di protezione mirati e sempre più incisivi; un processo continuo in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione.

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

In relazione a quanto sopra esposto,

PROPONE

1. di riconoscere quale Titolare del trattamento dei dati, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa;
2. di assolvere a quanto richiesto al Titolare del trattamento all'art 24 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, pertanto, di approvare il documento allegato alla presente deliberazione, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che stabilisce la "Politica per la protezione dei dati personali" messa in atto dal Titolare del trattamento nell'ambito delle misure finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del Regolamento (UE) n.679/2016;
3. di comunicare i contenuti del documento a tutti gli autorizzati al trattamento, ai responsabili del trattamento, e di demandare ai dirigenti e a tutti i dipendenti, per le rispettive competenze, l'attuazione dello stesso;
4. di dare atto della mancanza del conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto proponente, in ordine al presente procedimento;
5. di dare atto che il documento verrà pubblicato sulla home page del sito dell'Ente, nella sezione *Privacy*.
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio, nella sezione "Atti Amministrativi" ai sensi della L.R. n. 22/2008.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott Alberto D'Arrigo



Attestazione di regolarità procedimentale - Ai sensi ed agli effetti dell'art.7 della L.R. 21/05/2019, n.7, attesta che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Ragusa 17/3/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Marianosaria Schembari)



Parere di regolarità tecnica - Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142, richiamato dall'art.1, comma primo, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n.48, modificato da ultimo dall'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento si esprime il seguente parere: favorevole

Ragusa, 17.03.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott Alberto D'Arrigo)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la suesposta proposta di deliberazione contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

RICHIAMATA integralmente la parte motiva della proposta de qua;

VISTO il parere di regolarità tecnica in ordine al presente provvedimento, rilasciato dal Segretario Generale responsabile del servizio;

VISTO il parere di regolarità contabile in ordine al presente provvedimento, rilasciato dal dirigente responsabile del servizio

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

DELIBERA

1. di riconoscere quale Titolare del trattamento dei dati, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa;
2. di assolvere a quanto richiesto al Titolare del trattamento all'art 24 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, pertanto, di approvare il documento allegato alla presente deliberazione, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che stabilisce la "Politica per la protezione dei dati personali" messa in atto dal Titolare del trattamento nell'ambito delle misure finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del Regolamento (UE) n.679/2016;
3. di comunicare i contenuti del documento a tutti gli autorizzati al trattamento, ai responsabili del trattamento, e di demandare ai dirigenti e a tutti i dipendenti, per le rispettive competenze, l'attuazione dello stesso;

4. di dare atto della mancanza del conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto proponente, in ordine al presente procedimento;
5. di dare atto che il documento verrà pubblicato sulla home page del sito dell'Ente, nella sezione *Privacy*.
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio, nella sezione "Atti Amministrativi" ai sensi della L.R. n. 22/2008.

Letto e confermato *ALLE ORE 13.05*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alberto D'Arrigo



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Salvatore Piazza



SI AFFIGGE, per la pubblicazione, all'Albo Provinciale, dal giorno 18 MAR. 2021
 al 2 APR. 2021

Ragusa, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Provinciale, dal giorno _____ al giorno _____

Ragusa, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto certifica, su attestazione del messo notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art.11, 1° comma L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, mediante affissione di copia all'Albo Provinciale dal giorno festivo _____ al giorno _____, e che contro la stessa non è stata presentata opposizione.

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Registro di Settore n. 30/2021

Deliberazione n. 25.....

17 MAR. 2021



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



POLITICA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Sommario

INTRODUZIONE	3
1. SCOPO DEL DOCUMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2. RIFERIMENTI APPLICABILI.....	4
3. TERMINI E DEFINIZIONI	4
4. CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	7
4.1. COMPITI E POSIZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	11
4.2. COMPITI E POSIZIONE DEL SOGGETTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO.....	13
4.3. <i>ORGANIGRAMMA DATA PROTECTION</i>	13
5. PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	13
6. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE	16
7. ATTIVITÀ DI SUPPORTO	16
7.1. LA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI CON IL DPO	17
7.2. LA CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI.....	18
7.3. LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI.....	18
7.4. RICHIESTE DI ESERCIZIO DEI DIRITTI	18
7.5. LE INFORMATIVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	20
8. METODOLOGIA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI	21
8.1. LA MAPPATURA ED IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI.....	22
8.2. I SOGGETTI CHE TRATTANO DATI PER CONTO DEL TITOLARE	23
8.2.1. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO EFFETTUATO DAI SOGGETTI AUTORIZZATI.....	24
8.2.2. ACCORDO PER IL TRATTAMENTO EFFETTUATO DAI RESPONSABILI.....	25
8.3. GLI ASSET ADOPERATI PER LE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO	26
9. MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO CONTINUO.....	27

INTRODUZIONE

La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali che le riguardano è un diritto fondamentale dell'individuo, sancito dall'Articolo 8 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* e dall'Articolo 16 del *Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)*.

Pertanto, è senz'altro indispensabile garantire un livello elevato di protezione dei dati personali, che risulti coerente con i rischi che le attività di trattamento effettuate comportano, nei confronti dei diritti e delle libertà fondamentali dei soggetti interessati.

1. SCOPO DEL DOCUMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, nell'ambito delle proprie attività, raccoglie e tratta dati personali per le proprie finalità istituzionali ed esigenze organizzative, agendo in qualità di "titolare del trattamento". Il presente documento rappresenta la politica perseguita dal titolare per la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche di cui tratta tali dati, con riguardo alla protezione degli stessi in tutte le attività di trattamento effettuate.

Pertanto, il titolare tratta i dati personali in relazioni alle funzioni e alle attività istituzionali, che di seguito si illustrano, ed in conformità con i requisiti legali applicabili in base alla normativa *pro tempore* vigente in materia di protezione dei dati personali – ovvero sia, secondo le disposizioni dettate dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*" (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati "GDPR"), nonché dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*".

In base alle normative sopra citate, il titolare del trattamento è chiamato a determinare le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali: pertanto, al fine di far fronte alle responsabilità in capo allo stesso nella gestione delle attività di trattamento effettuate – ivi incluse quelle affidate a soggetti terzi per suo conto – il titolare del trattamento si impegna al rispetto di tutto quanto stabilito dalla normativa di cui sopra, e di quanto riportato al presente documento.

Peraltro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, paragrafo 1, del GDPR, "*tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario*". Come specificato, poi, al paragrafo 2 dello stesso articolo 24, "*se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento*".

La presente politica si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi; non si applica, invece, al trattamento di tutte le informazioni che non riguardano una persona fisica identificata o identificabile, ovvero che non consentono in alcun modo l'identificazione – direttamente o indirettamente – della stessa. A tal proposito, si rimanda alla definizione di *dato personale* di cui al capitolo terzo del presente documento.

Inoltre, la politica si applica all'Organizzazione del titolare – ivi inclusi tutti i soggetti esterni ed interni alla stessa, che possano raccogliere, accedere o trattare in qualsiasi modo i dati personali per suo conto – ed inoltre trova applicazione per quanto concerne tutti gli strumenti ("*asset*") organizzativi adoperati dal titolare per effettuare le attività di trattamento di dati personali.

Registro di Settore n. 30./2021	Deliberazione n. 25.....	17 MAR. 2021
---------------------------------	--------------------------	--------------

Pertanto, avendo ad oggetto tutte le attività di trattamento effettuate dal titolare del trattamento e dai soggetti dallo stesso individuati allo scopo, è responsabilità di tutti i soggetti di cui sopra conoscere ed applicare la presente politica, nonché garantire un'adeguata conformità con la stessa.

2. RIFERIMENTI APPLICABILI

I documenti di seguito riportati vengono richiamati – in tutto o parzialmente – all'interno della politica di cui al presente documento, e sono indispensabili ai fini della sua applicazione:

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*” (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati “*GDPR*”);
- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;
- Linee guida emanate dall’*Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)* ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 “*Codice dell'amministrazione digitale*”, per come aggiornato dal Decreto Legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017;
- Schema internazionale *ISDP©10003:2020* per la valutazione della conformità al Regolamento europeo 2016/679;
- Prassi di Riferimento *UNI/PdR 43:2018 “Linee guida per la gestione dei dati personali in ambito ICT secondo il Regolamento UE 679/2016 (GDPR)”*;
- Provvedimenti, linee guida e pareri emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- Linee guida adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (“*European Data Protection Board*”, *EDPB*), nonché dal precedente *Gruppo di lavoro “Articolo 29” (WP29)*;
- Regolamenti, policy, istruzioni operative nonché atti organizzativi, delibere e determine ed ogni altro documento interno all’Organizzazione del titolare del trattamento che risulti funzionale al raggiungimento delle finalità della presente politica.

Inoltre, la politica sulla protezione dei dati personali di cui al presente documento è inserita – essendone parte integrante – all'interno del *Sistema di Gestione della Privacy (SGP)* implementato dal titolare del trattamento, finalizzato al coordinamento strutturato degli adempimenti in capo al titolare, per quanto concerne la protezione dei dati personali. Il Sistema di Gestione della Privacy del titolare del trattamento consiste nell’insieme di procedure e documentazione che l’Organizzazione deve seguire per raggiungere gli obiettivi prefissati in materia di protezione dei dati personali – ovvero per mantenere tali obiettivi nel tempo. Pertanto, il SGP segue – per quanto attiene alla struttura dei documenti organizzativi – le prescrizioni dettate dall’*Annex SL*, ovvero sia la sezione delle Direttive ISO/IEC che suggerisce l’adozione della cosiddetta *High Level Structure (HLS)*, con l’obiettivo di armonizzare i documenti, incrementando la coerenza e l’allineamento tra gli stessi – in un’ottica generale di efficientamento dell’Organizzazione del titolare del trattamento.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini di stabilire la terminologia di cui al presente documento, si riportano di seguito le definizioni tratte dall’articolo 4 del Regolamento UE 2016/679:

Registro di Settore n. <u>30</u> /2021	Deliberazione n. <u>25</u>	17 MAR 2021
--	----------------------------------	-------------

- *dato personale*: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- *trattamento*: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- *limitazione di trattamento*: il contrassegno dei dati personali conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- *profilazione*: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- *pseudonimizzazione*: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- *archivio*: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- *titolare del trattamento*: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri;
- *responsabile del trattamento*: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- *destinatario*: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- *terzo*: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
- *consenso dell’interessato*: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- *violazione dei dati personali*: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- *dati genetici*: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona

fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

- *dati biometrici*: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- *dati relativi alla salute*: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- *stabilimento principale*:
 - per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale;
 - con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- *rappresentante*: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento;
- *impresa*: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;
- *gruppo imprenditoriale*: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;
- *norme vincolanti d'impresa*: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune;
- *autorità di controllo*: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51;
- *autorità di controllo interessata*: un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto:
 - il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo;
 - gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure
 - un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;
- *trattamento transfrontaliero*:
 - trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure
 - trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro;

- *obiezione pertinente e motivata*: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del Regolamento UE 2016/679, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme allo stesso Regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione;
- *servizio della società dell'informazione*: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio:
 - *“qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione si intende per:*
 - *«a distanza»: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;*
 - *«per via elettronica»: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;*
 - *«a richiesta individuale di un destinatario di servizi»: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.”*

per un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione, si rimanda all'allegato I della suddetta direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- *organizzazione internazionale*: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati;
- *Referente per il titolare del trattamento*: soggetto individuato dal titolare del trattamento, tra le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto la propria autorità diretta ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del D.lgs. 196/03 e dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679, al fine di fungere da interfaccia primaria per tutte le questioni inerenti alla protezione dei dati personali all'interno dell'Organizzazione del titolare – ivi incluse le comunicazioni tra il titolare del trattamento ed il responsabile della protezione dei dati, ovvero quelle tra il titolare del trattamento e l'Autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento UE 2016/679;

4. CONTESTO DI RIFERIMENTO

La politica sulla protezione dei dati personali di cui al presente documento riguarda l'organizzazione del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ente territoriale di area vasta dotato di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti, delle leggi regionali e delle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica.

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa è composto dall'aggregazione dei Comuni di: Ragusa, Acate, Chiamonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa:

- rappresenta unitariamente la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo;
- è espressione delle comunità insediate nei territori dei Comuni che lo compongono, cura l'organizzazione delle strutture e dei servizi connessi allo sviluppo delle relative aree, l'elaborazione e l'attuazione di una comune programmazione economica e sociale;
- realizza l'autogoverno della comunità consortile e sovrintende, nel quadro della programmazione regionale, all'ordinato sviluppo economico e sociale della comunità medesima.

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa:

- informa la propria organizzazione e attività ai principi di partecipazione democratica, di imparzialità, buon andamento, trasparenza delle decisioni e degli atti e semplificazione delle procedure, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficacia dei servizi;

Registro di Settore n. <u>30</u> /2021	Deliberazione n. <u>25</u>	17 MAR 2021
--	----------------------------------	-------------

- riconosce l'importanza delle disposizioni in materia di trasparenza per la partecipazione dei cittadini e quale strumento di prevenzione della corruzione;
- aderisce ai principi di solidarietà e della cooperazione internazionale;
- favorisce la piena integrazione degli stranieri per una società multietnica e multiculturale. A tal fine:
 - si oppone ad ogni forma di discriminazione razziale e favorisce la libera espressione dell'identità culturale e la partecipazione delle minoranze;
 - promuove e realizza politiche di accoglienza nel rispetto dei diritti di stranieri immigrati, esuli, rifugiati politici e nomadi previste dalla normativa nazionale;
- riconosce le pari opportunità in ogni campo, adottando programmi ed iniziative atte a garantire e promuovere la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica;
- garantisce l'equilibrio tra entrambi i generi nei suoi organi di governo, riconoscendo la parità di genere quale diritto fondamentale;
- promuove la più ampia partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, anche attraverso la costituzione di apposite consulte per aree di attività e/o interesse, anche attuando forme di decentramento nel territorio provinciale;
- garantisce a tutti i cittadini pari opportunità di istruzione, culturali, ricreative e sportive, e di integrazione sociale, di accesso al lavoro, di solidarietà sociale, promuovendo l'integrazione dei soggetti svantaggiati;
- riconosce l'essenzialità del ruolo della famiglia per il benessere sociale, l'educazione, la tutela dei minori e la salvaguardia della loro integrità psico-fisica, in conformità ai principi previsti dalla Costituzione Italiana;
- tutela e valorizza il patrimonio naturalistico, storico, archeologico, artistico e paesaggistico della Provincia promuove la salvaguardia dell'ambiente.

Ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 04.08.2015 n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane", e s.m.i.:

"1. il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, quale ente di area vasta, è titolare, oltre che delle funzioni già spettanti alle ex province regionali ai sensi della normativa vigente, delle seguenti funzioni proprie già attribuite, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) in materia di servizi sociali e culturali:

a) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio del libero Consorzio comunale nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'articolo 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'esercizio delle funzioni suddette, i liberi Consorzi comunali si avvalgono degli organi periferici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali;

b) realizzazione di strutture e servizi assistenziali, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio scolastiche permanenti;

c) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola;

2) in materia di sviluppo economico:

a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale;

b) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni;

c) vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne;

d) autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;

3) in materia di organizzazione del territorio e della tutela dell'ambiente:

Registro di Settore n. 30.../2021	Deliberazione n. 25.....	17 MAR 2021
-----------------------------------	--------------------------	-------------

a) costruzione e manutenzione della rete stradale del libero Consorzio comunale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell'articolo 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale;

c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano;

d) protezione del patrimonio naturale e gestione di riserve naturali;

e) (lettera soppressa dall'art. 12, comma 1, L.R. 1° aprile 2016, n. 5).

2. Il libero Consorzio comunale svolge, altresì, le seguenti funzioni proprie:

a) pianificazione territoriale ed urbanistica, generale e di coordinamento, comprese le opere e gli impianti di interesse sovracomunale, le vie di comunicazione, le reti di servizi ed infrastrutture, i sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, da attuarsi con le modalità di cui all'articolo 34;

b) (Lettera abrogata dall'art. 55, comma 1, L.R. 13 agosto 2020, n. 19);

c) organizzazione e gestione in materia di tutela ambientale, entro i limiti della programmazione regionale;

d) pianificazione dei servizi di trasporto nel territorio del libero Consorzio comunale; autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale;

e) promozione, coordinamento e valorizzazione dello sviluppo economico e sociale, comprese le competenze previste dalle disposizioni dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, nell'area del libero Consorzio comunale. L'assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili deve intendersi estesa, per coloro che sono portatori di handicap aggiuntivi di natura fisica e/o psichica, anche ad attività strutturate a carattere pre-formativo e di orientamento professionale, nonché a specifici percorsi socio-educativi, da svolgersi in età post-scolare e comunque non necessariamente collegate e/o concomitanti con la frequenza di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e corsi di istruzione e formazione professionale;

f) sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonché degli enti culturali già sostenuti dalle ex province regionali. I liberi Consorzi comunali mantengono la stabile partecipazione, in qualità di soci, nei Consorzi universitari già partecipati dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle previsioni statutarie dei medesimi Consorzi universitari;

g) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito consortile; raccolta ed elaborazione dati nonché assistenza tecnico amministrativa agli enti locali;

h) organizzazione dello sviluppo turistico, entro i limiti della programmazione regionale.

3. Ai liberi Consorzi comunali spetta altresì la gestione delle riserve naturali gestite dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite ai liberi Consorzi comunali ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, emana uno o più decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dei liberi Consorzi comunali.

5. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio, al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni.

6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 4, i liberi Consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.

Ai sensi del vigente Statuto, approvato con la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 29 dell'8/10/2020:

“Il Libero Consorzio svolge le funzioni ad esso attribuite dalla Legge.

Il Libero Consorzio è titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione; la sua attività si ispira ai principi di autonomia, di decentramento, di partecipazione ed al metodo della programmazione.

Registro di Settore n. 30../2021

Deliberazione n. 25.....

17 MAR 2021

Il Libero Consorzio uniforma la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con gli organismi pubblici e privati, rappresentativi delle istanze sociali ed economiche del territorio.

Il Libero Consorzio:

- partecipa alla formulazione della programmazione economica e sociale regionale e ne attua gli obiettivi;
- opera sulla base di programmi, mediante i quali sono individuati gli obiettivi, i tempi e le modalità dei propri interventi.
- concorre, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio-economici generali e settoriali della Regione ed alla formazione degli strumenti di pianificazione territoriale della Regione;
- predispone il Piano Territoriale di Coordinamento, che determina gli indirizzi generali di assetto strutturale del territorio e le scelte strategiche di sviluppo economico del relativo territorio, con la finalità ulteriore di tutelarne l'integrità fisica ed ambientale, l'identità culturale nonché di promuoverne lo sviluppo sostenibile.

Nell'ambito delle funzioni proprie attribuite con Legge Regionale, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa svolge l'azione amministrativa secondo criteri di imparzialità, immediatezza e trasparenza nelle procedure, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi. A tal fine adotta, in armonia con le disposizioni di legge, regolamenti per la disciplina delle proprie funzioni e lo svolgimento dei servizi di competenza.

Il Libero Consorzio secondo le disposizioni legislative in vigore può adottare forme diverse per la gestione dei propri servizi e delle funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione.

Il Libero Consorzio, previa intesa con le Amministrazioni Locali, anche per i relativi rapporti finanziari, può:

- provvedere alla gestione degli interventi e dei servizi di competenza dei comuni compresi nel suo territorio;
- delegare ai comuni compresi nel proprio territorio o a forme associative degli Enti Locali l'esercizio di funzioni amministrative di interesse locale.
- promuovere la stipula di apposite convenzioni con i Comuni compresi nel proprio territorio per la gestione comune di funzioni e servizi e per la fruizione dei servizi gestiti dai Comuni;
- promuovere la stipula di apposite convenzioni per la fruizione da parte dei Comuni di funzioni e servizi gestiti dal Libero Consorzio.

Il Libero Consorzio può promuovere la costituzione di istituzioni, organismi strumentali per lo svolgimento di funzioni e servizi, dotati di personalità giuridica, autonomia gestionale, e di proprio statuto approvato dal Consiglio del Libero Consorzio e di aziende speciali, anch'esse dotate di autonomia gestionale, istituzionalmente finalizzate al raggiungimento di scopi specifici.

Allo scopo di favorire nuove investimenti, il Libero Consorzio insieme alla Regione ed ai Comuni promuove l'integrazione unitaria delle strutture amministrative esistenti con funzioni di interlocuzione con gli investitori, per assicurare tempi certi, omogeneità e speditezza del processo decisionale.

Il Libero Consorzio Comune di Ragusa procede alla raccolta e al trattamento di dati personali esclusivamente in relazione alle proprie finalità istituzionali.

La politica sulla protezione dei dati personali di cui al presente documento si inserisce nel contesto di riferimento delle su indicate funzioni del titolare del trattamento, il quale rientra nelle fattispecie individuate dall'articolo 37, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679:

"Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:

- a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;*
- b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure*

Registro di Settore n. <u>30</u> /2021	Deliberazione n. <u>25</u>	<u>17 MAR. 2021</u>
--	----------------------------------	---------------------

- c) *le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.*"

Pertanto, ai sensi del paragrafo 7 del suddetto articolo 37 del GDPR, il titolare del trattamento si impegna a pubblicare i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati ("*data protection officer*", DPO), comunicandoli altresì all'autorità di controllo. Per quanto attiene alla gestione delle comunicazioni con il DPO, si rimanda al capitolo 7, paragrafo 1, del presente documento.

4.1. COMPITI E POSIZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il responsabile della protezione dei dati designato, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento UE 2016/679, è incaricato almeno dei seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento – ivi incluse le disposizioni di cui al presente documento – in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, ove richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
- d) cooperare con l'autorità di controllo; e
- e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Nell'eseguire i propri compiti, il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Dal canto suo, il titolare del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, sostenendolo nell'esecuzione dei compiti di cui sopra e fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

Ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 3, del Regolamento UE 2016/679, inoltre, il titolare si assicura che il responsabile della protezione dei dati "*non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti*". Inoltre, come specificato al paragrafo 6 dello stesso articolo 38, il titolare del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi. A tale proposito si richiama che, stando alle interpretazioni più accreditate, il responsabile della protezione dei dati non può rivestire, all'interno dell'Organizzazione del titolare del trattamento, un ruolo che comporti la definizione delle finalità o delle modalità del trattamento di dati personali.

Nella fattispecie, il titolare del trattamento dovrà sempre rilevare – e tenere in debita considerazione – il distacco tra la figura del consulente e quella del responsabile della protezione dei dati: pertanto, il titolare è tenuto ad astenersi dall'affidare, al soggetto designato quale responsabile della protezione dei dati, eventuali attività che implicano il coinvolgimento dello stesso nell'individuazione delle misure tecniche ed organizzative, nonché di ogni altra prestazione che – di fatto – risulta essere oggetto di sorveglianza da parte del responsabile della protezione dei dati, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le attività sopra citate rientrano:



Registro di Settore n. 30/2021	Deliberazione n. 25.....	17 MAR 2021
--------------------------------	--------------------------	-------------

- l'elaborazione, la redazione, l'aggiornamento e la revisione di documentazione, modulistica e procedure inerenti agli adempimenti dettati dal Regolamento UE 2016/679, affinché le stesse risultino complete ed aggiornate in aderenza alla suddetta normativa;
- l'elaborazione, la redazione e la revisione delle clausole contrattuali standard, da inserire nei testi dei contratti e dei disciplinari di gara – nonché in ogni altro documento ufficiale redatto dal titolare del trattamento;
- l'individuazione dei ruoli e dei soggetti interni all'Organizzazione che effettuano il trattamento, ivi inclusa l'identificazione dei soggetti autorizzati – eventualmente suddivisi in gerarchie, per finalità di efficientamento organizzativo, nonché degli amministratori di sistema e di eventuali situazioni di contitolarità del trattamento;
- l'individuazione dei responsabili del trattamento – nonché di eventuali soggetti *sub-responsabili* – e messa a disposizione di modelli di contratto standard;
- l'elaborazione, la redazione, l'aggiornamento e la revisione delle linee guida dell'Organizzazione del titolare – ivi incluse eventuali istruzioni operative e organizzative – nonché le modalità di attuazione delle stesse;
- lo svolgimento delle attività relative alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, di fatto in capo al titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento UE 2016/679;
- la predisposizione e le modalità per l'implementazione del processo di gestione delle violazioni dei dati personali (*data breach*), nonché del processo di gestione delle richieste di esercizio dei diritti pervenute al titolare da parte dei soggetti interessati;
- la stesura, l'aggiornamento e l'attivazione dei Registri del titolare del trattamento – ivi incluso il Registro delle attività di trattamento ed il Registro dei data breach;
- la predisposizione e la definizione del *remediation plan*, nonché del piano di continuità operativa dell'Organizzazione del titolare;
- l'analisi del sito web e la predisposizione della *privacy policy* e della *cookie policy*;
- la predisposizione, in generale, della regolamentazione organizzativa in materia di protezione dei dati personali.

Non ultimo, il responsabile della protezione dei dati non deve essere chiamato a progettare, implementare e fornire applicativi software per la gestione degli adempimenti relativi all'aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali – ovvero a mettere in atto tutte le misure relative alla revisione, all'aggiornamento ed all'alimentazione di tali strumenti organizzativi.

Spetta al titolare del trattamento garantire – ed essere in grado di dimostrare – che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento; la responsabilità di garantire l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati ricade, pertanto, sul titolare del trattamento.

Riassumendo quanto sopra detto, la figura del responsabile della protezione dei dati deve:

- possedere un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati personali, nonché la capacità di assolvere ai compiti di cui all'articolo 39 del Regolamento UE 2016/679;
- adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza ed in assenza di conflitti di interesse;
- operare alle dipendenze del titolare del trattamento, oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi, senza ricevere istruzioni sull'approccio da seguire nell'esecuzione dei propri compiti – né sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento si assicura quindi che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti, il quale riferisce direttamente al vertice gerarchico dell'Organizzazione del titolare. Quest'ultimo, inoltre, pubblicando i dati di contatto del DPO, garantisce agli interessati la possibilità di contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa *pro tempore* applicabile.

Registro di Settore n. 30/2021	Deliberazione n. ...25.....	17 MAR 2021
--------------------------------	-----------------------------	-------------

4.2. COMPITI E POSIZIONE DEL SOGGETTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO

All'interno del Regolamento UE 2016/679, la figura dell'autorizzato al trattamento non trova una definizione puntuale, sebbene sia rinvenibile – in diversi passaggi della suddetta normativa – un riferimento ad essa, o quanto meno ad un soggetto che sia deputato dal titolare del trattamento a determinati compiti inerenti al trattamento dei dati personali.

A tal proposito, il *considerando* 29 del GDPR riporta che “il titolare del trattamento che effettua il trattamento dei dati personali dovrebbe indicare le persone autorizzate all'interno dello stesso titolare del trattamento”, ed inoltre – come già descritto al capitolo 3 del presente documento – la definizione di “terzo” di cui all'articolo 4 del Regolamento, considera l'esistenza di “persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare”. Risulta evidente, quindi, che tale figura è espressamente ammessa dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali: sostanzialmente, si tratta del soggetto – all'interno dell'Organizzazione del titolare – avente il compito di trattare materialmente il dato sotto la direzione del titolare o di un suo delegato, previo il ricevimento di idonee istruzioni e formazione.

A tal proposito, come anche specificato al capitolo 3 del presente documento in relazione alla definizione di *Referente*, il titolare del trattamento prevede che – all'interno della categoria dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/03 e dell'articolo 29 del GDPR – specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali, relativi ai trattamenti rientranti nella struttura organizzativa di competenza, vengano attribuiti a soggetti autorizzati espressamente individuati all'interno di tale struttura organizzativa.

Ciò detto, resta sottinteso il fatto che l'eventuale attribuzione di specifici compiti e funzioni inerenti al trattamento dei dati personali all'interno della propria struttura organizzativa di appartenenza, non implica l'attribuzione di compiti e funzioni ulteriori rispetto a quelli propri della qualifica rivestita all'interno dell'Organizzazione del titolare – ma piuttosto si configura squisitamente quale misura atta ad incrementare l'efficienza dell'Organizzazione del titolare, nella gestione degli adempimenti connessi e strumentali a mantenere l'aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4.3. ORGANIGRAMMA DATA PROTECTION

Si riporta di seguito una schematizzazione sintetica dell'*Organigramma Data Protection (ODP)*, che definisce i ruoli organizzativi negli scenari delle attività di trattamento effettuate dal titolare.



5. PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

In base alla presente politica, il titolare del trattamento si impegna a trattare i dati personali nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, al fine di garantire stabilmente la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei soggetti interessati dalle attività di trattamento effettuate.

Pertanto, i principi su cui si basa l'operato del titolare sono quelli rinvenibili all'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679, per come di seguito sinteticamente descritti:

- *Liceità del trattamento*: i dati personali vengono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, al quale vengono rese tutte le informazioni necessarie in merito alle modalità di trattamento ed all'esercizio dei diritti di cui gode lo stesso, così come indicato nel Capo III del Regolamento UE 2016/679.
- *Limitazione delle finalità*: i dati vengono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; ciò impedisce efficacemente il trattamento di dati personali al di fuori degli scopi legittimi per i quali sono stati raccolti gli stessi, il che andrebbe peraltro in conflitto con il suddetto principio di liceità;
- *Minimizzazione dei dati*: nelle attività di trattamento, saranno richiesti solo i dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti;
- *Esattezza*: i dati personali trattati dal titolare sono esatti e, ove necessario, aggiornati; il titolare del trattamento adotta tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- *Limitazione della conservazione*: i dati personali vengono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; ove risulti necessario e vi sia un presupposto di liceità, e fatta salva l'attuazione delle misure tecniche e organizzative adeguate richieste dalla normativa vigente a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato, i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi.
- *Integrità e riservatezza*: i dati personali devono essere trattati in modo tale da garantire una adeguata sicurezza, ivi inclusa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Il titolare del trattamento, nel pieno rispetto del principio di responsabilizzazione ("*accountability*") di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679, si impegna al rispetto di tutto quanto sopra riportato – assicurando peraltro di poterne fornire dimostrazione, ove richiesto.

Inoltre, gli adempimenti di cui al presente documento mettono il titolare del trattamento in condizione di garantire il pieno rispetto dei principi di *privacy by design* e *by default* – definiti all'art. 25 del GDPR, il quale prescrive quanto di seguito riportato:

“Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.”

Con riferimento al principio di liceità del trattamento, quest'ultimo potrà essere effettuato solo in presenza di una adeguata base giuridica che ne attesti il presupposto di liceità. A tal proposito, l'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679 stabilisce le seguenti condizioni affinché il trattamento di dati personali sia lecito:

Registro di Settore n. 30.../2021	Deliberazione n. 25.....	17 MAR. 2021
-----------------------------------	--------------------------	--------------

- a) *l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;*
- b) *il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;*
- c) *il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;*
- d) *il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;*
- e) *il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;*
- f) *il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.*

Pertanto, per quanto attiene alla politica di cui al presente documento, il titolare del trattamento si impegna a non effettuare alcuna attività di trattamento di dati personali, prima di averne verificato l'idoneo presupposto di liceità ai sensi del sopra riportato articolo.

Inoltre, nel caso in cui il trattamento trovi base giuridica nel consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato abbia prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. Se tale consenso è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso deve essere presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie ("granulare"), in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.

Una particolare tutela viene riposta dal titolare nelle attività di trattamento dei dati appartenenti alle cosiddette "categorie particolari" di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679: all'interno di tali categorie, vengono inclusi - anche con riferimento alle definizioni di cui alla presente politica - dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Il trattamento di tali categorie di dati personali, pertanto, verrà effettuato dal titolare solo ove:

- a) *l'interessato abbia prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1 del suddetto articolo 9;*
- b) *il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;*
- c) *il trattamento sia necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;*
- d) *il trattamento sia effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;*
- e) *il trattamento riguardi dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;*
- f) *il trattamento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;*
- g) *il trattamento sia necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare*

l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

- h) il trattamento sia necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3 del suddetto articolo 9;*
- i) il trattamento sia necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;*
- j) il trattamento sia necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, del GDPR sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.*

Altra categoria di dati soggetti a particolare tutela è quella dei dati personali relativi a condanne penali e reati: a tal proposito, il titolare del trattamento si impegna – qualora si renda necessario trattare tali informazioni – al rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del Regolamento UE 2016/679, nonché dei principi di cui all'articolo 2-octies del D.lgs. 196/03 per come novellato dal D.lgs. 101/18.

6. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Come anticipato al capitolo quarto della presente politica, tra i compiti del responsabile della protezione dei dati – e nello specifico all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a) del GDPR – viene previsto quello di *“informare e fornire consulenza al titolare, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento”* in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679. Peraltro, il rispetto dei principi descritti al capitolo quinto del presente documento non può prescindere da un'adeguata attività formativa dei soggetti che effettuano dati per conto del titolare; non ultimo, anche l'articolo 29 del GDPR chiarisce come *“chiunque agisca sotto l'autorità del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento”*.


Come meglio descritto successivamente all'interno della politica di cui al presente documento, le istruzioni in merito alle attività di trattamento vengono impartite – ai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/03 – mediante lo stesso accordo per il trattamento condiviso e sottoscritto da questi e dal titolare.

Nondimeno, il titolare del trattamento – anche al fine di tener fede ai principi applicabili in materia di protezione dei dati personali – ritiene fondamentale pianificare ed organizzare delle sessioni periodiche di formazione per tutti i soggetti interni autorizzati al trattamento dei dati personali. I contenuti di tali sessioni formative – le quali hanno cadenza almeno annuale – prevedono di trattare tutte le tematiche proprie delle attività dell'Organizzazione del titolare, ovvero che hanno un impatto sulle stesse.

Ove sia ritenuto opportuno, il titolare del trattamento – di concerto con il responsabile della protezione dei dati designato – prevede inoltre l'adozione di una piattaforma di *Formazione A Distanza (FAD)*, mediante la quale possa somministrare ai soggetti autorizzati i contenuti della formazione sopra citati – ivi inclusi eventuali questionari di verifica – senza dover necessariamente sessioni formative frontali, le quali possono rivelarsi particolarmente onerose in termini organizzativi.

7 ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Il titolare del trattamento, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali trattati e agli strumenti utilizzati, è chiamato a valutare, attuare, riesaminare e mantenere attivo

Registro di Settore n. 30.../2021	Deliberazione n. ...25.....	17 MAR. 2021	
-----------------------------------	-----------------------------	--------------	---

un adeguato sistema di misure tecniche ed organizzative al fine di poter comprovare l'aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Inoltre, in funzione della complessità de

A tal proposito, vengono descritte – all'interno del presente capitolo – le modalità di gestione e la documentazione di indirizzo per il titolare del trattamento, con l'obiettivo di individuare le misure da attuare nell'ambito degli aspetti maggiormente rilevanti degli adempimenti in capo allo stesso.

7.1. LA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI CON IL DPO

Lo scopo del presente paragrafo è quello di definire le modalità per la gestione delle comunicazioni con il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE 2016/679.

Pertanto, quanto qui riportato consentirà al titolare di fornire una migliore assistenza ai soggetti interessati dai trattamenti di dati personali effettuati, riducendo i tempi di risposta ad eventuali richieste di esercizio dei diritti e tenendo costantemente traccia di ogni flusso di informazioni da e verso il DPO designato. La metodologia è applicabile a tutte le attività di trattamento effettuate dal titolare, di cui alla presente politica, ivi inclusi gli adempimenti connessi e funzionali alle stesse.

Il titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 7, del GDPR, è tenuto a pubblicare i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, comunicandoli altresì all'autorità di controllo competente. A tal proposito, viene predisposto dal titolare un indirizzo di posta elettronica del tipo *dpo@dominiotitolare.it*, il quale viene messo a disposizione del DPO ed inserito altresì in tutti i documenti messi a disposizione dei soggetti interessati dalle attività di trattamento, ovvero nelle informative rese ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR – ivi incluse le *privacy policy* e *cookie policy* eventualmente pubblicate sul sito web del titolare.

Le comunicazioni e le richieste ufficiali, sia da parte del titolare che da soggetti terzi, dovranno quindi essere inoltrate al responsabile della protezione dei dati mediante il suddetto indirizzo di posta elettronica. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le richieste di cui sopra possono includere richieste di parere in merito agli aspetti relativi alla protezione dei dati personali o segnalazioni di eventuali violazioni dei dati personali. Eventuali altre comunicazioni, finalizzate alla gestione delle attività relative all'operatività quotidiana, potranno essere effettuate direttamente mediante i recapiti di posta elettronica di proprietà del responsabile della protezione dei dati.

Inoltre, grazie al sistema di gestione delle richieste implementato dal DPO, il titolare del trattamento potrà avere l'opportunità – mediante l'assegnazione di un *ticket* a ciascuna richiesta – di tenere traccia dei tempi di risposta alle richieste, categorizzarle per tipologia ed elaborare statistiche; inoltre, rendendo pubblici i dati di contatto del DPO, viene garantito al titolare di monitorare l'attività del DPO anche in riferimento alle richieste pervenute da soggetti terzi – quali, ad esempio, i soggetti interessati dalle attività di trattamento effettuate.

Fermo restando quanto detto, i canali disponibili per le comunicazioni con il DPO sono sia quello via posta elettronica che quello telefonico: in quest'ultimo caso, ovvero qualora la comunicazione con il DPO avvenga mediante riunioni effettuate per via telematica, potrà rendersi necessaria – al fine di garantire al DPO la corretta gestione degli adempimenti – la registrazione dell'incontro, chiaramente previa comunicazione alle parti coinvolte, le quali avranno piena facoltà di opporsi a tale misura.

Quale ulteriore misura di tracciamento delle richieste e delle attività pianificate, il DPO provvederà a stilare un verbale in occasione di ogni riunione – all'interno del quale vengano riportati gli argomenti trattati – che verrà condiviso nei contenuti e sottoscritto dalle parti.

Lo strumento di gestione delle richieste garantisce, quindi, una maggiore efficienza nella conduzione delle attività previste dall'incarico di responsabile della protezione dei dati. Tale sistema mette a disposizione una piattaforma, in grado di organizzare il lavoro in team, che permette al titolare di supervisionare e monitorare ogni passaggio, le tempistiche e le performance raggiunte. La creazione di una procedura, la modifica di un modello ed ogni altro compito o processo, possono essere così gestiti ed automatizzati in modo intuitivo ed efficace.

Registro di Settore n. 30../2021	Deliberazione n. 25.....	17 MAR 2021
----------------------------------	--------------------------	-------------

7.2. LA CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI

Nell'ambito della gestione dei documenti relativi alle attività di cui alla presente politica – ovvero di tutti i documenti trasmessi dal titolare, sui quali siano riportati dati personali per come definiti al capitolo terzo di questo documento – il titolare del trattamento può ritenere opportuno valutare di dotarsi di una soluzione di *backup* e *file sharing* in cloud computing. Tale strumento, basato su tecnologia open source e residente su server riservati e crittografati all'interno del territorio italiano, permette al titolare del trattamento di evitare il ricorso a cattive prassi che possano mettere a repentaglio la protezione di tali dati – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- uso di *pen drive* USB (cosiddette “*chiavette*”) e dischi di archiviazione esterni;
- uso di sistemi di *file sharing* di proprietà di soggetti terzi, specie se “ad alto rischio” come Google Drive, Dropbox, iCloud, OneDrive;
- invio di documenti, all'interno come verso soggetti esterni, mediante e-mail con allegati;
- ogni altro scambio di file con che faccia ricorso a strumenti inadeguati a garantire le adeguate misure di sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679.

L'adozione di un simile strumento, inoltre, garantisce per il titolare notevoli vantaggi – sia dal punto di vista organizzativo che in materia di protezione dei dati personali – tra cui:

- centralizzare le informazioni;
- minimizzare il rischio di *data breach* per accesso abusivo alle informazioni;
- incentivare l'interscambio delle informazioni tra la sua Organizzazione ed il responsabile della protezione dei dati, in maniera notevolmente più snella ed agevole;
- velocizzare e snellire tutti i processi di collaborazione che prevedono l'accesso a più file da parte di molteplici interlocutori;
- trattare i dati personali e riservati, in modo aderente alla normativa vigente.

7.3. LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI

Il presente paragrafo ha l'obiettivo di fornire un indirizzo, per il titolare del trattamento, ai fini della regolamentazione degli adempimenti connessi e strumentali alla gestione delle violazioni dei dati personali – i cosiddetti *data breach* – che possono occorrere ai dati personali conservati e trattati dallo stesso.


La corretta gestione degli incidenti di sicurezza permette di evitare o limitare al massimo la compromissione dei dati, tutelando così i diritti e le libertà fondamentali dei soggetti interessati; permette altresì, attraverso l'analisi e la comprensione dei meccanismi di attacco e delle modalità utilizzate per la gestione dello stesso, di migliorare continuamente la capacità di risposta agli incidenti.

Con specifico riferimento all'obbligo di cui all'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento predisponde un'apposita procedura per la gestione dei *data breach*, atta ad individuare quali siano le violazioni che ricadono nell'ambito della suddetta normativa, nonché i casi in cui lo stesso titolare deve notificare le violazioni all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ed eventualmente agli interessati, ed infine le misure atte a trattare il rischio e la documentazione da produrre.

Pertanto, l'obiettivo della procedura di cui sopra è quello di definire delle precise istruzioni operative, da applicare ai soggetti che trattano dati personali per conto del titolare. L'articolo 32 del GDPR stabilisce, infatti, che devono essere approntate misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello adeguato di sicurezza dei dati personali. Individuare, indirizzare e segnalare tempestivamente una violazione dei dati, è espressione dell'adeguatezza delle misure implementate dal titolare – e quindi del rispetto del principio di *accountability* da parte dello stesso.

7.4. RICHIESTE DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Lo scopo di questo paragrafo è quello di definire i riferimenti applicabili atti a descrivere le modalità di gestione delle richieste di esercizio dei diritti, eventualmente pervenute al titolare da parte dei soggetti interessati dalle attività di trattamento effettuate, nonché le relative responsabilità organizzative, ed

Registro di Settore n. 30.../2021	Deliberazione n. 25.....	17 MAR. 2021	
-----------------------------------	--------------------------	--------------	---

individuare altresì le misure da adottare al fine di garantire all'interessato – così come ad eventuali suoi rappresentanti o ad altre parti interessate – tutte le informazioni richieste secondo quanto previsto dalla normativa, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, i diritti esercitabili dai soggetti interessati includono quanto di seguito riportato:

- Ottenere la conferma, da parte del titolare, che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali che li riguardano. Se del caso, gli interessati hanno il diritto di ottenere l'accesso a tali dati personali, ove possibile di riceverne una copia, e di accedere almeno alle informazioni seguenti:
 - le finalità del trattamento;
 - le categorie di dati personali in questione;
 - i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali;
 - il periodo di conservazione dei dati, o comunque i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - qualora i dati non siano raccolti direttamente presso l'interessato (art. 14 del GDPR), le informazioni sulla loro origine;
 - l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
- Ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che li riguardano, senza ingiustificato ritardo;
- Ottenere dal titolare del trattamento, salvo la sussistenza di motivi legittimi e/o norme imperative che ne rendano necessaria la conservazione, la cancellazione dei dati personali che li riguardano, qualora sussista una delle seguenti condizioni:
 - i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento, e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - l'interessato esercita il diritto di opposizione al trattamento, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
 - i dati personali sono stati trattati illecitamente, anche per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori;
 - la cancellazione dei dati personali è necessaria per adempiere un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento;
- Ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, quando ricorra una delle seguenti ipotesi:
 - l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - l'interessato si è opposto al trattamento la cui base giuridica è il legittimo interesse del titolare, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
- Ricevere dal titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (ad esempio, in formato Word, PDF, Excel, etc.), i dati personali che li riguardano, per poterli trasmettere a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Tuttavia, tali richieste possono essere soddisfatte solo se i dati in questione sono:
 - forniti dall'interessato al titolare del trattamento;
 - trattati con mezzi automatici; e



- trattati in base al consenso o all'adempimento di un contratto.
- Opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati personali che li riguardano, qualora tale trattamento abbia come base giuridica il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali, salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- Non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla loro persona. Tale diritto non si applica nel caso in cui la decisione sia:
 - necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato ed il titolare del trattamento;
 - autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
 - basata sul consenso esplicito dell'interessato.

A tal proposito, il titolare del trattamento si impegna ad adottare una apposita procedura per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti, la quale gli consentirà di adempiere agli obblighi imposti dalla normativa vigente, fornire una migliore assistenza all'utente, migliorare la trasparenza, nonché di consentire ai soggetti interessati di verificare che le informazioni detenute su di loro siano esatte, nel rispetto dei principi descritti al capitolo terzo del presente documento.

7.5. LE INFORMATIVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito dei diritti di cui gode l'interessato, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento *"adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato"*.

Pertanto, il titolare del trattamento predispone e mette a disposizione degli interessati un insieme ampio ed esaustivo di informative relative ai trattamenti di dati personali effettuati, con l'obiettivo primario di mettere il soggetto interessato in condizioni di poter essere messo a conoscenza circa tutti gli aspetti salienti delle attività di trattamento che hanno ad oggetto i dati personali che lo riguardano – nonché gli eventuali dati appartenenti alle cosiddette categorie *particolari*.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, quindi, il titolare del trattamento fornisce all'interessato – nel momento in cui i dati personali sono ottenuti – le seguenti informazioni:

- l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, nonché la base giuridica del trattamento;
- qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

Registro di Settore n. <u>30</u> /2021	Deliberazione n. <u>25</u>	<u>17 MAR. 2021</u>
--	----------------------------------	---------------------

Inoltre, quali ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente, il titolare del trattamento fornisce all'interessato quanto di seguito riportato:

- il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità, nonché ogni ulteriore informazione pertinente di cui al presente paragrafo. Fermo restando quanto detto, gli oneri in capo al titolare di cui sopra non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

Nondimeno, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento – in aggiunta alle informazioni sopra elencate – qualora i dati non siano stati ottenuti direttamente presso l'interessato, fornisce le informazioni circa la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico.

Inoltre, nella medesima circostanza in cui i dati personali non siano ottenuti direttamente presso il soggetto interessato, il titolare del trattamento fornisce le informazioni secondo quanto riportato all'articolo 14, paragrafo 3 – ovvero sia:

- entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
- nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure
- nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

8. METODOLOGIA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI

Il presente capitolo rappresenta il riferimento del titolare del trattamento per la regolamentazione delle modalità di gestione delle attività legate ai trattamenti di dati personali dallo stesso effettuati, le quali risultano essere fondamentali al fine di garantirsi continuamente l'aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il titolare, nell'ambito delle attività di trattamento che effettua, è infatti chiamato – come già anticipato – a tener fede al principio di *responsabilizzazione*, ed in tal senso non può esimersi dal tracciare costantemente le caratteristiche dei trattamenti effettuati. Nondimeno, affidando il trattamento dei dati personali a soggetti espressamente autorizzati a tale scopo, il titolare si impegna al monitoraggio continuo delle attività di trattamento effettuate per suo conto da tali soggetti, individuando ed aggiornando costantemente la documentazione interna destinata ad individuare gli incarichi assegnati ed i relativi ruoli organizzativi: per poter raggiungere un simile obiettivo, pertanto, il titolare del trattamento prevede l'inserimento – all'interno degli appositi accordi di autorizzazione al trattamento – di puntuali riferimenti a tale documentazione interna.

Così facendo, dal momento che l'aggiornamento della documentazione di cui sopra è parte integrante delle attività proprie dell'Organizzazione del titolare, sarà possibile giungere ad una minimizzazione dell'impatto degli adempimenti cogenti in materia di protezione dei dati personali sull'operatività del titolare del trattamento.

Inoltre, sarà necessario adottare adeguate misure di tracciamento degli strumenti assegnati ai soggetti che effettuano le attività di trattamento per conto del titolare: il continuo aggiornamento della documentazione inerente agli asset organizzativi adoperati per trattare dati personali, risulta essere un onere indispensabile per il titolare, al fine di poter documentare costantemente – ancora una volta, in linea con il principio di *responsabilizzazione* – nonché di individuare agevolmente le caratteristiche dei trattamenti effettuati, e soprattutto le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate.

Anche in questo caso, una gestione efficace ed efficiente della documentazione ben si sposa con l'obiettivo di fluidificazione della gestione degli adempimenti da parte del titolare del trattamento: pertanto, viene prevista l'adozione di adeguati strumenti di tracciamento delle assegnazioni e delle restituzioni degli asset, cui fare esplicito riferimento sia nei registri delle attività di trattamento che all'interno degli accordi di autorizzazione al trattamento stipulati. In tal modo, sarà possibile anche sotto questo aspetto mantenere costantemente l'aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, pur mantenendo minimo l'impatto sulle attività proprie del titolare – di fatto, dovendo aggiornare la sola documentazione inerente agli aspetti organizzativi interni.

La corretta coordinazione degli adempimenti, quindi, permette di costruire un sistema in grado di minimizzare gli oneri, in capo al titolare del trattamento nel perseguimento degli obiettivi di aderenza alla normativa; come meglio descritto all'interno del presente capitolo, attraverso l'analisi e la comprensione dei meccanismi di interrelazione esistenti tra i diversi aspetti legati alle attività di trattamento effettuate – ivi inclusi, come detto, i soggetti coinvolti e gli strumenti organizzativi adoperati – il titolare del trattamento è in grado di avere costantemente un quadro ampio ed esaustivo dello stato dell'aderenza alla normativa all'interno della propria Organizzazione, e quindi di individuare prontamente eventuali misure da adottare.

La triangolazione dei documenti descritti nel presente capitolo, di fatto raggiungibile mediante chiari e puntuali riferimenti inseriti in maniera strategica, permette al titolare del trattamento di avere costantemente contezza dei trattamenti effettuati, delle informazioni in merito alle caratteristiche peculiari di tali trattamenti, nonché dei soggetti interni ed esterni cui vengono demandati i trattamenti e degli asset organizzativi coinvolti nel trattamento. In altre parole, siffatta metodologia garantisce il monitoraggio costante delle attività di trattamento effettuate – sotto tutti gli aspetti – ed al contempo ne assicura in maniera continuativa l'aderenza alla normativa, senza dover ricorrere a superflui appesantimenti delle attività proprie del titolare ma piuttosto mantenendo costantemente aggiornata la documentazione interna.

8.1. LA MAPPATURA ED IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI

La mappatura dei trattamenti, nell'ambito delle responsabilità in capo al titolare del trattamento, risulta essere il punto di partenza, nonché la condizione necessaria affinché lo stesso possa comprovare il rispetto dei principi applicabili alle attività di trattamento: in altre parole, il perseguimento del suddetto principio di *accountability* di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679. Infatti, è senz'altro indispensabile tenere traccia dei trattamenti effettuati nell'ambito delle proprie attività, per poter conseguentemente garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati coinvolti negli stessi, per il tramite della protezione dei dati personali che li riguardano.

La mappatura è, sostanzialmente, la raccolta documentata delle informazioni salienti riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati, e – sebbene sia un'attività particolarmente complessa nelle grandi organizzazioni – risulta essere inevitabile per il titolare del trattamento: infatti, essa è finalizzata all'implementazione ed al mantenimento – in forma scritta, anche in formato elettronico – del *Registro delle attività di trattamento*, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 30 del GDPR. Tale documento, fondamentale per mantenere costantemente il “polso” delle attività di trattamento effettuate, dev'essere anche messo a disposizione – ove richiesto – dell'autorità di controllo competente, ai sensi del paragrafo 4 del suddetto articolo.

Come anche specificato dal Regolamento UE 2016/679, il *Registro delle attività di trattamento* effettuate dal titolare riporta almeno le seguenti informazioni:

Registro di Settore n. 30.../2021	Deliberazione n. 25.....	17 MAR 2021
-----------------------------------	--------------------------	-------------

- a) *il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;*
- b) *le finalità del trattamento;*
- c) *una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;*
- d) *le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;*
- e) *ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;*
- f) *i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati, o il criterio adottato per stabilire tali termini;*
- g) *ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.*

Inoltre, nella fattispecie dei trattamenti effettuati in qualità di responsabile del trattamento per conto di un altro titolare, l'articolo 30, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679 prescrive che il cosiddetto *Registro del responsabile* contenga almeno:

- a) *il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;*
- b) *le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;*
- c) *ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;*
- d) *ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.*

Ad ogni modo, fermo restando quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ogni informazione aggiuntiva eventualmente riportata sui Registri non può che innalzare – da una parte – il livello di accountability dimostrabile alle autorità di controllo, ma soprattutto – d'altra parte – permette di rendere più efficiente e snella la gestione della maggior parte degli adempimenti cogenti: un esempio per tutti, è rappresentato dalla possibilità di produrre agilmente tutte le informative ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, in maniera progressiva e granulare così come suggerito dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8.2. I SOGGETTI CHE TRATTANO DATI PER CONTO DEL TITOLARE

Affinché sia possibile mantenere una mappatura dei trattamenti rispondente alla realtà, è senz'altro fondamentale effettuare una mappatura anche dei soggetti che prendono parte attiva ai singoli trattamenti: pertanto, il titolare provvede a tenere traccia – all'interno degli stessi Registri – delle figure cui vengono demandate le attività di trattamento. Nel caso di strutture organizzative complesse, ove risulti particolarmente oneroso garantire un simile dettaglio, è comunque importante individuare l'ufficio o l'area organizzativa competente per il singolo trattamento – ove stabilire una figura di riferimento, che può fungere da referente per quanto concerne i trattamenti di dati personali effettuati all'interno della struttura di riferimento.

Il riferimento a tali soggetti, quale ulteriore misura atta a rendere più fluida la gestione documentale, può essere riportato mediante riferimenti ai documenti interni che permettano di individuare puntualmente i ruoli

Registro di Settore n. 30../2021	Deliberazione n. 25.....	17 MAR. 2021
----------------------------------	--------------------------	--------------

organizzativi dei soggetti – e di conseguenza le attività di trattamento alle quali gli stessi prendono parte per conto del titolare.

Il vantaggio organizzativo, in questo caso, è particolarmente rilevante: si tratta dell'efficientamento della gestione della documentazione inerente alla definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti – interni ed esterni all'Organizzazione del titolare – in riferimento al trattamento dei dati personali effettuato per conto dello stesso.

La gestione documentale, in particolar modo all'interno delle grandi organizzazioni che trattano quantità ingenti di dati personali, è un onere che impatta in maniera rilevante sulle attività operative proprie delle stesse: di conseguenza, uno snellimento delle pratiche di gestione di tali documenti permette al titolare del trattamento di tenere maggiormente in considerazione il rispetto del principio di responsabilizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679 – potendo peraltro documentare tale capacità, ove necessario.

A tal proposito, il titolare del trattamento ha previsto l'adozione di appositi accordi per il trattamento – ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/03 e dell'articolo 29 del GDPR, nonché per i responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR – che puntano a limitare gli adempimenti in capo allo stesso, nel caso in cui – ad esempio – occorranza dei cambiamenti organizzativi che abbiano un impatto sulle caratteristiche del trattamento effettuato dai soggetti autorizzati e dai responsabili.

8.2.1. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO EFFETTUATO DAI SOGGETTI AUTORIZZATI

Il Decreto Legislativo 196/2003, per come novellato dal Decreto Legislativo 101/2018, prevede – all'articolo 2-quaterdecies – che il titolare possa *“prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate”*, che operano sotto la sua autorità.

Inoltre, al secondo comma dello stesso articolo, si chiarisce come i titolari del trattamento *“individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta”*.

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), inoltre, prescrive che chiunque agisca sotto l'autorità del titolare ed abbia accesso a dati personali, *“non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri”*.

Pertanto, nell'ambito della continua aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali perseguita dal titolare, viene adottato un modello di “Autorizzazione al trattamento dei dati personali” ai sensi dei sopra citati riferimenti normativi, che permetta al contempo di garantire la compliance nel tempo e ridurre al minimo indispensabile gli adempimenti del titolare in merito a tale documentazione: in altre parole, un approccio organizzativo efficace ed efficiente, finalizzato alla gestione dinamica della documentazione.

Per ottenere tutto ciò, sarà sufficiente circostanziare adeguatamente il trattamento di dati personali effettuato dai soggetti autorizzati per conto del titolare, mediante l'individuazione – all'interno del documento – di tutti i riferimenti utili a stabilire in dettaglio: la natura e le finalità del trattamento, la durata dello stesso, nonché le categorie di dati trattati e quelle degli interessati coinvolti.

Tali informazioni, quindi, saranno rinvenibili sugli atti organizzativi e sugli altri documenti operativi del titolare del trattamento – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo – i contratti stipulati tra le parti, le note interne, la documentazione di indirizzo, le procedure e le istruzioni operative fornite ai lavoratori, le job description, i mansionari, i progetti formativi, ma anche eventuali delibere e determine inerenti all'assegnazione di incarichi ed attività.

Inoltre, con particolare riferimento agli strumenti adoperati dai soggetti autorizzati, per effettuare le attività di trattamento, è senz'altro buona prassi vincolare gli accordi stipulati alla documentazione interna che descriva i profili di accesso del singolo soggetto.

Così facendo sarà possibile, per il titolare del trattamento, garantire la massima fluidità nella gestione delle attività, potendo comunque contare – dal punto di vista della documentazione di cui al presente documento – sulla costante ed invariata aderenza alla normativa cogente. In altri termini, la protezione dei dati personali potrà diventare a tutti gli effetti parte integrante delle attività svolte dall'Organizzazione del titolare – e non

Registro di Settore n. 30.../2021

Deliberazione n. 25.....

17 MAR. 2021

piuttosto un oneroso appesantimento delle stesse, allo scopo di “inseguire” perennemente la compliance normativa.

Fermo restando quanto sopra, rimane a carico del titolare del trattamento l'individuazione – nonché la comunicazione al Responsabile della protezione dei dati, per quanto attiene ai compiti di cui è incaricato lo stesso – delle fonti documentali interne ove rinvenire le caratteristiche del trattamento in maniera chiara e puntuale.

8.2.2. ACCORDO PER IL TRATTAMENTO EFFETTUATO DAI RESPONSABILI

La gestione degli accordi ex articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, di fatto, segue il medesimo approccio descritto sopra. Nondimeno, proprio in virtù della maggiore autonomia decisionale conferita dal titolare del trattamento ai responsabili da questo individuati, il suddetto articolo della normativa – al paragrafo 3 – prevede che:

“I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

- a) *tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;*
- b) *garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;*
- c) *adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;*
- d) *rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;*
- e) *tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;*
- f) *assisti il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;*
- g) *su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e*
- h) *metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.*

Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.”

Di conseguenza, anche in questo caso si renderà necessario individuare puntualmente le basi documentali – in forma di contratti, convenzioni, accordi e qualsiasi altro tipo di atto che permetta di risalire alle caratteristiche del trattamento di dati personali effettuato dal responsabile per conto del titolare del trattamento.

Registro di Settore n. 30.../2021	Deliberazione n. 25.....	17 MAR. 2021
-----------------------------------	--------------------------	--------------

Rispetto all'autorizzazione ex articolo 2-quaterdecies e articolo 29 trattata precedentemente, in questo caso la normativa prescrive espressamente di "stipulare la materia trattata": pertanto, l'accordo per il trattamento ai sensi dell'articolo 28 riporterà – oltre, come detto, a riferimenti contrattuali quanto più dettagliati possibile – anche un paragrafo atto a descrivere, seppur brevemente, l'oggetto del trattamento effettuato.

Ciò perché, nell'ottica del principio di accountability in capo al titolare del trattamento, l'obiettivo di "vincolare il responsabile del trattamento al titolare del trattamento" – per come espresso dal paragrafo del GDPR sopra riportato – non può essere conseguito, senza circostanziare adeguatamente il contesto di riferimento entro cui si effettua il trattamento.

8.3. GLI ASSET ADOPERATI PER LE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Infine, non è pensabile prescindere – nell'implementazione di un sistema efficace di mappatura dei trattamenti effettuati – dall'individuazione degli strumenti adoperati dal titolare e dai responsabili per trattare i dati personali. Di conseguenza, il titolare del trattamento predispone un elenco degli asset organizzativi, all'interno del quale sia possibile tenere costantemente traccia degli asset assegnati ai singoli soggetti autorizzati: tale documento, cui fanno esplicito riferimento le autorizzazioni al trattamento per i soggetti interni, permette di individuare velocemente i dipendenti che effettuano il singolo trattamento nell'assetto organizzativo del titolare.

Il titolare, a tal proposito, predispone la documentazione atta a tenere traccia – in maniera puntuale – degli asset assegnati a ciascun soggetto, ovvero a ciascun ufficio o area organizzativa di riferimento: per far questo, viene prevista altresì l'implementazione di uno strumento tale da permettere al titolare del trattamento di tracciare, in maniera chiara e puntuale, l'assegnazione e la restituzione di ciascun asset eventualmente affidato ai soggetti che effettuano attività di trattamento per conto suo.

In tal modo, si assicura la possibilità – principalmente dal punto di vista operativo – di risalire a tutte le informazioni necessarie per stabilire le caratteristiche salienti delle attività di trattamento effettuate per mezzo dei singoli asset. A titolo esemplificativo, ciò permette al titolare del trattamento di gestire agilmente eventuali violazioni dei dati personali che coinvolgano uno o più asset – si pensi, ad esempio, a malfunzionamenti dei sistemi informativi oppure ad eventi accidentali che comportino guasti degli asset, o ancora ad eventi dolosi quali furti e distruzione degli archivi informativi.

A tal proposito, si rammenta l'importanza di adottare le misure tecniche ed organizzative descritte in linea generale all'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 – il quale prescrive, quanto di seguito riportato:

"Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- a) *la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;*
- b) *la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;*
- c) *la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;*
- d) *una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.*

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati."

A tal proposito, viene prevista dal titolare del trattamento l'adozione ed il continuo aggiornamento di un Regolamento per l'utilizzo dei beni aziendali, degli strumenti informatici, di internet e della posta elettronica, che è messo a disposizione di tutti i soggetti autorizzati dal titolare ad effettuare le attività di trattamento per suo conto.

Registro di Settore n. 30.../2021	Deliberazione n. 25.....	17 MAR 2021
-----------------------------------	--------------------------	-------------

Le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate, inoltre, vengono documentate all'interno dei Registri del titolare e del responsabile al fine di individuare agilmente – ad esempio, nel caso di una violazione dei dati personali – le informazioni da riportare nella notifica all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ovvero per effettuare le dovute valutazioni in merito alla possibilità che tali incidenti possano comportare un rischio per i diritti e le libertà fondamentali dei soggetti interessati dal trattamento di dati personali effettuato mediante gli strumenti coinvolti.

9. MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO CONTINUO

Le attività di trattamento effettuate dal titolare, al fine di mantenere costantemente l'aderenza alla normativa vigente, necessitano di verifiche periodiche atte a valutare e riesaminare le misure tecniche ed organizzative adottate – al fine di verificarne, con frequenza almeno annuale, l'efficacia e la corretta applicazione. La politica sulla protezione dei dati, di cui al presente documento, viene considerata parte integrante della documentazione soggetta a tali controlli periodici.

A tal proposito, il titolare del trattamento – di concerto con il responsabile della protezione dei dati – effettua periodicamente attività di *audit*, mediante appositi strumenti di valutazione dell'aderenza alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, e del rischio *cyber*: tali controlli, infatti, consentono altresì di valutare, trattare e ridurre i rischi informatici e di sicurezza cibernetica – puntando inoltre ad individuare ed eliminare eventuali trattamenti che risultino potenzialmente lesivi dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.

Il titolare, pertanto, si impegna affinché la sua Organizzazione – ivi includendosi tutti i soggetti autorizzati a trattare dati personali – collabori attivamente per portare a termine con successo tali attività, in un'ottica di efficientamento organizzativo in generale – e non piuttosto come un mero adempimento cogente. Ove necessario, peraltro, il titolare prevede il coinvolgimento di responsabili del trattamento nelle attività sopra descritte.



Registro di Settore n. 30.../2021	Deliberazione n. ...95.....	17 MAR. 2021
-----------------------------------	-----------------------------	--------------